ALLEGATO "M" d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA "VECCHI - TONELLI" MODENA

Statuto

Istituto Statale Superiore di Studi musicali CONSERVATORIO DI MUSICA "Vecchi-Tonelli" di Modena

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO

- Art. 1 Natura e ruolo del Conservatorio
- Art. 2 Finalità del Conservatorio
- Art. 3 Formazione e servizi per lo studente
- Art. 4 Insegnamento e ricerca
- Art. 5 Criteri guida
- Art. 6 Principi dell'attività amministrativa
- Art. 7 Finanziamenti
- Art. 8 Rapporti sindacali
- Art. 9 Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi
- Art. 10 Pari opportunità
- Art. 11 Attività di informazione

TITOLO II FONTI NORMATIVE

- Art. 12 Statuto
- Art. 13 Autonomia regolamentare
- Art. 14 Regolamento generale del Conservatorio
- Art. 15 Regolamento Didattico
- Art. 16 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 17 Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 18 Regolamento degli studenti

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 19 Definizione e funzioni
- Art. 20 Il Presidente
- Art. 21 Il Direttore
- Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 Il Consiglio Accademico
- Art. 24 I Revisori dei conti
- Art. 25 Nucleo di Valutazione
- Art. 26 Collegio dei professori
- Art. 27 Consulta degli studenti

TITOLO IV ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 28 Corsi e titoli di studio
- Art. 29 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi Art. 30

Collaborazioni

TITOLO V STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E RICERCA

- Art. 31 Biblioteca
- Art. 32 Laboratorio di Informatica Musicale
- Art. 33 Strumenti musicali e attrezzature

TITOLO VI RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 34 Contratti e convenzioni

TITOLO VII UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 35 Principi e criteri direttivi
- Art. 36 Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

TITOLO VIII DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 Funzionamento degli Organi
- Art. 38 Acquisizione di pareri
- Art. 39 Incompatibilità
- Art. 40 Sedi decentrate e distaccate

Principi generali e attività dell'Istituzione

Art. 1 Natura e ruolo del Conservatorio

- 1. Il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena, di seguito denominato Conservatorio, è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione ed aggiornamento delle specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico musicale. Tale settore è inteso nella sua articolazione culturalmente più ampia, fra modelli e valori della tradizione, prospettive e applicazioni dell'attualità, favorendo il costante adeguamento della propria offerta formativa e di ricerca in tutti gli ambiti della propria competenza didattica.
- 2. Il Conservatorio è istituzione di diritto pubblico di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi.
- 3. Il Conservatorio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 508/99, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
- 4. Il presente Statuto, in conformità alla Legge 508/99 e al DPR n.132 del 28.02.2003, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.
- 5. Il Conservatorio persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale garantendo la partecipazione agli organi di governo nel rispetto dei diversi ambiti e delle diverse responsabilità funzionali, assicurando a quanti operano nel suo ambito pari opportunità per l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e ricerca.

Art. 2 Finalità del Conservatorio

- 1. Il Conservatorio è sede primaria dell'alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e della ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
- 2. Il Conservatorio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
- 3. Il Conservatorio opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelli operanti sul territorio.
- 4. Il Conservatorio promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali che operano sul territorio.
- 5. Il Conservatorio garantisce ai singoli docenti la piena libertà d'insegnamento e di ricerca nell'ambito del Regolamento didattico che sarà emanato ed adottato, in base al "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508" approvato con DPR 8/7/2005 n. 212.
- 6. Il Conservatorio promuove la collaborazione con istituti di formazione e di ricerca italiani e stranieri, università, scuole primarie e secondarie, istituzioni pubbliche e private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Comune di Carpi Prot.0022137-29/03/2023-c_b819-PG-0002-00040005-P Art. 3 Formazione e servizi per lo studente

- 1. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.
- 2. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 21.12.1999, n.508.
- 3. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.
- 4. In particolare, agli studenti del Conservatorio si applicano, ai sensi dell'art. 6 della legge 508/99, le disposizioni del
 - D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni.
- 5. Il Conservatorio assicura il funzionamento di centri di servizio al fine di integrare le attività didattiche mediante qualificati supporti, quali:
 - a) Servizi per il diritto allo studio;
 - b) Servizi per la mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti;
 - c) Servizi informatici, telematici e multimediali;
 - d) Servizi di stampa ed editoriali.
- 6. Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la costituzione di altri centri di servizio a carattere temporaneo, sulla base della disponibilità finanziarie e di personale che vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 21.12.1999, n.508.
- 7. I Centri di servizio possono essere costituiti in forma consorziata con altre istituzioni e soggetti pubblici e privati in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 21.12.1999, n.508.
- 8. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di servizio sono stabiliti e disciplinati da appositi regolamenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Consiglio Accademico in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 21.12.1999, n.508.

Art.4 Insegnamento e ricerca

- 1. Il Conservatorio prevalentemente svolge attività di insegnamento e perfezionamento musicale, che è compito qualificante di ogni docente .
- 2. L'insegnamento promuove la preparazione musicale tecnica e culturale dell'allievo e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
- 3. I docenti svolgono le normali funzioni relative alle attività di insegnamento di controllo e di coordinamento, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
- 4. Gli allievi scelgono e frequentano i corsi che intendono seguire partecipando alle lezioni e alle altre attività previste dalle strutture didattiche nel rispetto degli ordinamenti vigenti.
- 5. La ricerca, oltre ad essere parte integrante dell'attività dei docenti, viene svolta liberamente nei diversi settori del sapere musicale nell'ambito della legislazione vigente.

Art. 5 Criteri guida

1. Il Conservatorio assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità della gestione.

Comune di Carpi Prot.0022137-29/03/2023-c_b819-PG-0002-00040005-P Art. 6 Principi dell'attività amministrativa

- 1. Il Conservatorio organizza la propria attività amministrativa secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
- 2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
- 3. Cura l'aggiornamento del personale docente e tecnico amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

Art. 7 Finanziamenti

- 1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite:
 - a) da trasferimenti sia da parte dello Stato sia da parte dell'Unione Europea;
 - b) da erogazioni di enti pubblici e privati;
 - c) da entrate proprie, quali:

I contributi;

- II atti di liberalità e donazioni;
- III redditi conseguenti a prestazioni, corrispettivi di contratti e convenzioni;
- IV contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi per attività musicali e culturali;V redditi patrimoniali.
- 2. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base dei criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, garantendo le condizioni di equilibrio di bilancio, in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 8 Rapporti sindacali

1. Il Conservatorio, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 9 Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi

- 1. Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità delle proprie componenti interne.
- 2. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell'Istituto, secondo le modalità fissate nel regolamento generale del Conservatorio o previste dalla normativa vigente.
- 3. L'uso degli spazi per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di soggetti esterni è regolato da apposita disciplina contenuta nel regolamento generale, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione.

Art. 10 Pari opportunità

- 1. Il Conservatorio garantisce la parità di condizioni di studio e di lavoro.
- 2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

Comune di Carpi Prot.0022137-29/03/2023-c_b819-PG-0002-00040005-P Art. 11 Attività di informazione

- 1. Il Conservatorio al fine di rendere partecipi gli allievi, docenti e il personale tecnico amministrativo alla vita dell'istituto riconosce quali elementi essenziali per tali fini il diritto all'informazione ed il principio della trasparenza nella gestione.
- 2. Il Conservatorio pertanto provvede a rendere note le informazioni su tutte le attività e il suo funzionamento e garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e del Nucleo di Valutazione, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Fonti normative

Art. 12 Statuto

- 1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR n. 132 del 28.02.2003, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione del Conservatorio nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
- 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico.
- 3. Il Consiglio Accademico può sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
- 4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

Art. 13 Autonomia regolamentare

1 Il Conservatorio, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art 14 Regolamento generale dell'Istituzione

- 1. Il Regolamento generale del Conservatorio detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione, salvo quanto di competenza dei regolamenti di cui ai successivi articoli 15, 16 e 35.
- 2. In particolare il Regolamento generale del Conservatorio fissa:
 - a) le modalità per l'elezione degli organi, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione previsto dal presente Statuto.
- 3. Il Regolamento generale del Conservatorio è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato con decreto del Presidente.

Art. 15 Regolamento Didattico

- 1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dal presente Statuto e di tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio, in conformità ai criteri generali fissati dal "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508" approvato con DPR 8/7/2005 n. 212. Si ispira agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico.
- 2. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Comune di Carpi Prot.0022137-29/03/2023-c_b819-PG-0002-00040005-P Art. 16 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

- 1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
- 2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
- 3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 17 Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

- 1. Il Conservatorio in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
- 2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 18 Regolamento degli studenti

- Il Regolamento degli studenti disciplina le modalità di partecipazione della componente studentesca alle attività e alla vita dell'Istituzione e stabilisce criteri e modalità di elezione e di organizzazione della Consulta.
- 2. Il Regolamento è adottato dalla Consulta degli studenti ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Accademico.
- 3. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III

Organi di governo e di gestione

Art. 19 Definizione e funzioni

- 1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) i Revisori dei conti
 - f) il Nucleo di Valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
- 2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
- 3. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 20 Il Presidente

- 1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; la rappresentanza legale per tale tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
- 2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico, entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta al Ministro dell'Università e ricerca.
- 3. Il Presidente ha la titolarità di:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e fissare l'ordine del giorno;
 - b) emanare regolamenti interni del Conservatorio;
 - c) emanare i decreti e gli atti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 21 Il Direttore

- 1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico, ne fissa l'ordine del giorno e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, scientifici e artistici, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca;
 - d) firma le convenzioni di sua competenza tra l'Istituzione e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 7 lett. d) e comma 8 lettere g) e h) della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

- e) firma gli accordi di cooperazione tra il Conservatorio e altri Istituti musicali nazionali o internazionali ovvero Conservatori;
- f) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;
- g) adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al Consiglio
- Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono specificamente demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- i) per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Istituzione, sentito il parere del Consiglio Accademico e previa delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della disponibilità di Bilancio a legislazione vigente.
- 2. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto.
- 3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 508/99. 4. L' elettorato passivo spetta ai soli docenti di prima fascia.
- 5. Nell' ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, il Ministro dell'Università e ricerca acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- 6. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
- 7. Il Direttore designa fra i professori di ruolo un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni d'ufficio che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
- 8. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
- 9. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma
 3.
- 2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca.
- 4. I consiglieri, di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico tenuto conto delle esigenze di sviluppo

- della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli enti di governo del territorio stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto e i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 23, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione e attribuisce le risorse ai singoli centri di costo;
- c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
- 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 3/5 dei componenti.

Art. 23 Consiglio Accademico

- 1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
- 2. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca del Conservatorio; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
- 3. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) docenti eletti dal corpo docente. Ai fini dell'elezione dei Docenti componenti il Consiglio Accademico, l'elettorato attivo spetta ai docenti assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. L'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato, che abbiano svolto attività di insegnamento per almeno 3 anni, di cui almeno 2 presso il Conservatorio. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
- 4. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
- 5. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei Professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99 il Regolamento didattico del Conservatorio e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;

- e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 508/99;
- f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto o dal DPR 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 I Revisori dei conti

- 1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero, dell'Università e della Ricerca ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
- 3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 25 Nucleo di Valutazione

- Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
- 2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di contributi finanziari.
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
- 3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 26 Collegio dei Professori

- 1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutto il personale in servizio presso l'Istituto a cui la legge attribuisce il diritto di partecipare.
- 2. Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore per sua iniziativa ovvero su proposta di almeno un terzo dei componenti del collegio. Si riunisce con periodicità stabilita con regolamento interno e, in casi di urgenza, su proposta del Direttore.
- 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'istituzione designato dal collegio.

- 4. Il Collegio dei Professori svolge funzioni propedeutiche, di impulso e proposta alle attività del Consiglio Accademico, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) formula proposte al Consiglio Accademico in merito all'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica e di aggiornamento del personale docente;
 - b) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente;
 - c) propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa, all'aggiornamento del personale docente, all'attività di produzione artistica del Conservatorio.

Art. 27 Consulta degli studenti

- 1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
- 2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti, in numero di tre, tra gli studenti maggiorenni. Eventuali aumenti nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano, nel momento della votazione per il rinnovo, una variazione del numero dei rappresentanti in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 dell'art. 12 del DPR 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
- 3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV

Ordinamento e organizzazione della didattica

Art. 28 Corsi e titoli di studio

- 1. Il Conservatorio istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di formazione e di ricerca in campo musicale, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.
- 2. Il Conservatorio organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi che sarà determinato dal Regolamento didattico dell'Istituzione redatto in base al "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508" approvato con DPR 8/7/2005 n. 212.
 - Il Diploma accademico di primo livello è riconosciuto ai sensi del DM 124 del 30/09/2009. Il Diploma accademico di secondo livello è riconosciuto ai sensi del DM 14 del 9/01/2018
- 3. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
- 4. Per l'ammissione ai corsi di diploma di primo livello si richiede il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione. A tal fine l'Istituzione organizza corsi propedeutici all'AFAM, secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM 382 dell'11/05/2018.

Art. 29 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

- 1. Il Conservatorio, secondo criteri e modalità stabilite nel proprio Regolamento didattico, organizza in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.
- 2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico, l'Istituzione può deliberare, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
 - a) Corsi di preparazione per eventuali esami di stato abilitanti all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento post diploma accademico;
 - c) Corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - d) Corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - e) Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - f) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
- 3. Il Conservatorio rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Le attività, di cui al precedente comma 2, possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7 lett. d) e comma 8 lett. g) della legge 21.12.1999, n.508.
- 5. Le deliberazioni per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio di Amministrazione per l'individuazione delle risorse necessarie su proposta del Consiglio Accademico. I

- criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche, di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico dell'Istituzione.
- 6. Il Conservatorio favorisce, fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgere secondo criteri e modalità fissati in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 30 Collaborazioni

- 1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, il Conservatorio promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Università italiane e straniere, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
- 2. Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
- 3. Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione e il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge n.508/1999 approvate, per quanto di competenza dell'Istituto, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate.
- 4. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni.
- 5. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
- 6. Il Conservatorio assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Istituzione, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO V

Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica della produzione e ricerca

Art. 31 Biblioteca

- 1. La Biblioteca del Conservatorio provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituzione sia alla sua funzione di Biblioteca musicale del territorio.
- 2. La Biblioteca è dotata di locali, personale da reclutare in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge n.508/1999 con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, commi 6, lett.
 - d) e 7 dello statuto e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
- 3. Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
- 4. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da una Commissione, composta da professori e da studenti.

- 5. Il funzionamento e le modalità di fruizione della Biblioteca sono disciplinati da un Regolamento interno, redatto dal bibliotecario, adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e il Direttore Amministrativo.
- 6. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

Art. 32 Laboratorio di Informatica Musicale

- 1. È una struttura dotata di strumentazioni informatiche ed elettroniche in progressivo aggiornamento a disposizione degli allievi e dei docenti del Conservatorio.
- 2. Il laboratorio svolge funzione di supporto all'attività didattica, di produzione e di ricerca anche in collaborazione con istituzioni esterne pubbliche o private.
- 3. Il funzionamento del laboratorio è disciplinato da un Regolamento interno, adottato con decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico e il Direttore Amministrativo.

Art. 33 – Strumenti Musicali e attrezzature

- 1. Il Conservatorio promuove la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali e delle attrezzature in dotazione e promuove l'acquisizione di nuovi strumenti al fine di consentire agli studenti e ai loro insegnanti adeguate condizioni di studio e di lavoro.
- 2. A tal fine il prestito degli strumenti è disciplinato da apposito Regolamento.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente risorse adeguate secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze didattiche.

TITOLO VI

Rapporti con l'esterno

Art. 34 Contratti e convenzioni

- 1. Il Conservatorio nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e individuazione delle attività svolte.
- 2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni e contratti, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 35 Principi e criteri direttivi

- 1. Con apposito Regolamento deliberato dall'attuale organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
- 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.
- 3. Il Conservatorio conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo.
- 4. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
- 5. Il modello organizzativo dell'Istituzione si uniforma ai criteri di organizzazione funzionale. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale dell'Istituzione.

Art. 36 Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

- 1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi del Conservatorio. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa dell'Istituzione, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
- 2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo del Conservatorio, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico amministrativo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;
- 3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.
- 4. Il Direttore Amministrativo può nominare un Responsabile Amministrativo cui delegare parte delle competenze nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Disposizioni, procedure e norme finali e transitorie

Art. 37 Funzionamento degli Organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, il Regolamento generale del Conservatorio e i Regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

- a) Il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. b) Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
- b) Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato, ad eccezione dei componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto;
- c) Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 38 Acquisizione di pareri

- 1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
- 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 39 Incompatibilità

I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono anche essere membri del Consiglio Accademico.

Art. 40 Sedi decentrate e distaccate

L'Istituto ha facoltà di istituire sedi e sezioni distaccate e corsi in sedi decentrate secondo le modalità definite con regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.508/99 ed in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale nel rispetto del principio della invarianza della dotazione organica.